



Polizia Locale

Via Gracilia snc – 03029 Veroli - Tel. 0775 885250 / 230108 – Fax 0775 235198 – pec: polizialeveroli@pec.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

(in attuazione della D.G.C. n° 51 del 18/05/2017 così come integrata dalla D.G.C. n° 80 del 14/09/2017)

Art. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il transito dei veicoli nei settori della Z.T.L., così come stabiliti con delibera di G.C. n° 51 del 18/05/2017 integrata dalla D.G. n° 80 del 14/09/2017, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
2. I permessi hanno durata quinquennale e sono rinnovati nell'ultimo semestre dell'anno in scadenza.

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi ad accedere alla Z.T.L., secondo le modalità di seguito indicate, le seguenti categorie di soggetti:

Autorizzazioni ordinarie:

- a) Residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato.
 - 1) I cittadini residenti all'interno della Z.T.L., e nelle vie raggiungibili esclusivamente attraversando la Z.T.L., proprietari di veicoli con sagoma inferiore a mt. 1,80 sono autorizzati ad accedere esclusivamente da via V. Ellena.
 - 2) I cittadini residenti all'interno della Z.T.L., e nelle vie raggiungibili esclusivamente attraversando la Z.T.L., proprietari di veicoli con sagoma superiore a mt. 1,80 sono autorizzati ad accedere da via V. Emanuele/P.zza Plebiscito;
- b) Domiciliati all'interno della Zona a Traffico Limitato, a fini abitativi, in qualità di proprietario o, in alternativa, a seguito di contratto di affitto registrato o dichiarazione di comodato d'uso dell'abitazione registrata allegando alla domanda copia della documentazione attestante la qualità di "domiciliato" secondo le prescrizioni di cui al punto a);
- c) Proprietari e/o titolari di altro diritto di godimento di immobili ubicati all'interno della ZTL, non residenti.

Deroghe ordinarie:

- d) Invalidi residenti fuori della Z.T.L. in possesso del contrassegno per disabili;
- e) Commercianti, artigiani, titolari di pubblici esercizi e strutture ricettive con sede all'interno della Z.T.L., limitatamente alle esigenze di carico/scarico merci; in ogni caso gli stessi possono ottenere permessi temporanei in relazione a particolari esigenze;

Casi di emergenza (richiesta di autorizzazione anticipata o, in caso di urgenza assoluta, sanatoria entro 48 ore):

- f) Veicoli di pronto intervento ed attività di pubblico interesse;
- g) Medici nell'esercizio delle loro funzioni;
- h) Casi particolari di urgenza;

Autorizzazioni speciali:

- i) Matrimoni (max 4 autorizzazioni con richiesta anticipata);
- j) Taxi – NCC (esenti se licenza rilasciata dal Comune di Veroli, sanatoria entro 48 ore se provenienti da fuori);
- k) Altre esigenze particolari (permessi temporanei o valutazioni ad hoc) – vd. art. 13, comma 3.

Tutte le autorizzazioni ordinarie rilasciate si intendono per il varco elettronico di via V. Ellena. Solo per esigenze particolari o limiti di sagoma dei veicoli superiori a mt. 1,80 saranno rilasciate autorizzazioni per il transito da via V. Emanuele/P.zza Plebiscito.

Art. 3 – RICHIESTA DI PERMESSO

1. I permessi di accesso alla Z.T.L. sono richiesti con domanda in carta semplice o via email (polizialeveroli@pec.it – poliziale@comune.veroli.fr.it) allegando un documento di identità, la carta di circolazione del veicolo che si intende autorizzare nonché il titolo che attribuisce il diritto allegando la documentazione idonea a sostenere la richiesta di deroga nonché presentando direttamente presso la sede del Comando di Polizia Locale i titoli legittimanti il transito.
2. Il rilascio del permesso comporta l'inserimento della targa del veicolo all'interno del database che gestisce i varchi elettronici per la gestione della Z.T.L. nonché il rilascio di apposito tagliando cartaceo.

Art. 4 – RESIDENTI NON AUTOSUFFICIENTI

1. Ai nuclei familiari non in possesso di permesso, al cui interno sono presenti persone di non autosufficienza certificata, è concesso di indicare un veicolo deputato all'accompagnamento cui potrà essere rilasciato permesso di accesso all'interno della Z.T.L. secondo i dettami e le limitazioni degli articoli precedenti.
2. Le domande di permesso sono presentate nei modi indicati all'art. 3.
3. Per i casi di assoluta necessità od urgenza vale quanto previsto dall'art. 13, comma 3.

Art. 5 - DOMICILIATI

1. Ai mezzi di proprietà di domiciliati, ai fini abitativi, nella Z.T.L. sono concedibili permessi di accesso, con l'equiparazione a residenti, nei casi in cui il trasferimento di residenza sia impraticabile, per comprovate esigenze lavorative.
2. La richiesta è presentata in carta semplice o via email dal domiciliato, allegando copia del contratto di affitto registrato o dichiarazione di comodato d'uso dell'abitazione registrata o documento equivalente che comprovi la disponibilità dell'immobile, oltre agli altri elementi indicati nell'art. 3.
3. Il permesso ha validità corrispondente alla durata del contratto di affitto esibito e comunque non superiore a cinque anni.

Art. 6 - GARAGES ED AREE INTERNE

1. Ai proprietari, agli affittuari o ai titolari di contratto di comodato d'uso gratuito di garages, per ogni veicolo, è concessa la sola autorizzazione di transito per accedere all'area Z.T.L.

Art. 7 - ATTIVITA' ECONOMICHE

1. Ai titolari di attività commerciali e/o artigianali, ai titolari di pubblici esercizi e di strutture ricettive può essere rilasciata, a richiesta, autorizzazione all'accesso all'interno della Z.T.L. limitatamente alle esigenze di carico e scarico delle merci.
2. In favore dei titolari delle attività economiche commerciali e/o artigianali, dei titolari di pubblici esercizi e di strutture ricettive presenti all'interno della Z.T.L. è possibile il rilascio di permessi in deroga per l'accesso alla stessa, qualora l'uso della vettura sia strettamente strumentale all'esercizio dell'attività svolta.
3. Il Comando di Polizia Locale è comunque preposto ad autorizzare l'accesso in funzione di particolari esigenze che dovessero essere rappresentate da parte dei titolari delle attività economiche interne alla Z.T.L.

Art. 8 - VEICOLI ADIBITI A PRONTO INTERVENTO

1. Ai veicoli adibiti a trasporto di cose utilizzati per il "Pronto Intervento" dei concessionari di servizi pubblici a rete sono concessi permessi di accesso per le esigenze di servizio.
2. Ai veicoli adibiti al ritiro dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia delle strade, nonché ai veicoli delle pubbliche affissioni, sono concessi permessi di accesso validi nelle ore di svolgimento del servizio.

Art. 9 - DIVERSAMENTE ABILI

1. La richiesta di permessi per le persone diversamente abili, con residenza anagrafica nel Comune di Veroli, è presentata con domanda in carta semplice o via email.
2. I veicoli ove sia esposto il contrassegno per persone diversamente abili, rilasciato da altri comuni italiani o esteri, sono autorizzati a transitare e sostare nella Z.T.L. senza esposizione di altri contrassegni; il conducente deve comunicare la targa del veicolo al Comando di Polizia Locale precedentemente al transito o, improrogabilmente, entro 48 ore dallo stesso, unitamente alla copia del proprio contrassegno.

Art. 10 - PUBBLICO INTERESSE

1. I veicoli di proprietà o di servizio degli enti pubblici sono autorizzati ad accedere alla Z.T.L. previo rilascio di permesso ovvero a sanatoria entro le 48 ore.
2. Sono autorizzati a circolare e sostare nella Z.T.L. e nei settori limitrofi senza rilascio di alcun contrassegno i veicoli di: Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Veicoli Appartenenti alla Polizia Giudiziaria con Targa di Copertura Civile.
3. I veicoli con licenza di noleggio da piazza o con conducente rilasciata dal Comune di Veroli o da Comuni diversi da Veroli sono autorizzati ad accedere nella Z.T.L. il conducente può presentarsi al Comando di Polizia Locale, oppure comunicare la targa via fax o via email, autocertificando la carta di circolazione e la licenza. E' ammesso il rilascio di un permesso in sanatoria entro le 48 ore dall'accesso.

Art. 11 - MEDICI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI E FARMACIA DI TURNO

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del nuovo codice della strada, adottato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, ai medici, convenzionati e facenti parte della ASL del comprensorio, è concesso un permesso per circolare e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente nel caso di interventi di urgenza o visite mediche a domicilio. In tale caso possono richiedere l'autorizzazione a sanatoria entro 48 ore dall'accesso riportandone gli estremi e le motivazioni.
2. I veicoli diretti alla farmacia di turno sono autorizzati al transito fino a via del Vescovado ed alla sosta per il tempo strettamente necessario. La farmacia, entro le 48 ore successive, deve trasmettere all'Ufficio di Polizia Locale, secondo le modalità concordate nel tempo tra le parti, la targa dei veicoli utilizzati dai clienti dimostrando di aver

usufrutto del servizio farmaceutico mediante l'esibizione o della ricetta medica recante il timbro della farmacia con data e ora attestante la fruizione del servizio, o lo scontrino fiscale della stessa.

Art. 12 – CASI DIVERSI (onoranze funebri e matrimoni)

1. Ai servizi di Onoranze Funebri sono rilasciati, su richiesta, permessi all'accesso all'interno della Z.T.L. per i mezzi di servizio. In caso di esequie presso le Chiese situate all'interno della Z.T.L., può essere autorizzato l'accesso alle autovetture al seguito del corteo funebre; il numero di mezzi autorizzabili è stabilito in max 6 con sanatoria entro 48 ore;
2. In occasione di matrimoni può essere autorizzato l'accesso ad un max 4 autorizzazioni con richiesta anticipata;
3. In casi eccezionali possono essere consentite deroghe congruamente motivate.

Art. 13 – CASI DI NECESSITA'

1. Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a rilasciare permessi giornalieri di transito nella Z.T.L. nei casi previsti dal regolamento a fronte di semplice richiesta verbale.
2. Il Comando di Polizia Locale, su richiesta verbale, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi, anche temporanei ed eventualmente rinnovabili anche per situazioni non contemplate nel presente documento. Nei casi di motivazione sanitaria è richiesta l'esibizione di idonea certificazione.
3. Nei casi di urgenza o assoluta necessità (per es.: decesso di un cittadino per cui si rende necessario l'intervento di una ditta di onoranze funebri, calamità improvvisa con immediata richiesta di professionisti di settore a tutela della privata e pubblica incolumità, improvvise rotture idriche e/o quant'altro) e per i transiti effettuati senza permesso può essere richiesta autorizzazione a sanatoria inviando comunicazione al Comando di Polizia Locale improrogabilmente entro le 48 ore dal passaggio riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. All'interno della Zona a Traffico Limitato è istituito il limite di velocità di 30 Km/orari.
2. Viene allegato al presente Regolamento l'elenco delle Vie inserite nella Zona a Traffico Limitato istituite nel territorio cittadino. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determinano un cambiamento alle norme regolamentari ma solo un aggiornamento del documento accluso.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione.
4. Il presente Regolamento è sottoposto a monitoraggio per un periodo di 1 anno dalla sua entrata in vigore. Gli esiti di tale monitoraggio saranno portati all'attenzione del Consiglio Comunale con le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Nell'ambito del centro urbano, secondo la planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente Regolamento, è istituita 1 (una) zona a traffico limitato, secondo quanto stabilito dalla D.G.C. n° 51 del 18/05/2017 così come integrata dalla D.G.C. n° 80 del 14/09/2017, e così definita:

ELENCO VIE CHE COMPONGONO LA Z.T.L.

- via Vittorio Ellena (intersezione largo catena / via castello);
- via Vittorio Emanuele (fronte Chiesa di Sant'Agostino);
- piazza Plebiscito;
- piazza Duomo;
- piazza Mazzoli;
- via del Vescovado;
- piazza Palestrina;
- piazza Santa Salome (già pedonale)

ALLEGATO VIE RAGGIUNGIBILI ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSANDO LA Z.T.L.

(da via V. Ellena esclusi i veicoli con sagoma superiore a mt. 1,80)

- via G. Campano;
- via delle Selle;
- largo Mobili;
- via della Rotonda;
- piazza Unità d'Italia;
- piazza Bisleti;
- via Ettore Ciolffi;
- piazza de' Franconi;
- via Casalunga;
- via Umberto I;
- via G. Martello;
- via Piagge Atinate;

- vicolo San Paolo;
- piazza Giovardi;
- via Castello;
- largo Cesare Baronio;
- vicolo della Piazza;
- via de' Franconi.